



Comune di Clavesana
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 30/10/2020

INDICE

Art.	1	Oggetto
Art.	2	Presupposto della tassa
Art.	3	Piano finanziario
Art.	4	Locali e aree scoperte soggette al tributo
Art.	5	Articolazione del Tributo
Art.	6	Soggetto attivo
Art.	7	Soggetto passivo
Art.	8	Decorrenza dell'obbligazione tributaria
Art.	9	Determinazione della base imponibile
Art.	10	Istituzioni scolastiche statali
Art.	11	Utenze domestiche – Determinazione dei coefficienti
Art.	12	Utenze Domestiche – numero di occupanti
Art.	13	Utenze Domestiche – Riduzioni
Art.	14	Utenze non domestiche – Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale
Art.	15	Utenze Non Domestiche - Riduzioni
Art.	16	Esenzioni sulla tariffa e agevolazioni
Art.	17	Modalità di svolgimento del servizio
Art.	18	Tributo provinciale
Art.	19	Dichiarazioni
Art.	20	Versamento
Art.	21	Tariffa giornaliera
Art.	22	Versamenti non dovuti per importi minimi
Art.	23	Funzionario responsabile
Art.	24	Accertamenti e sanzioni
Art.	25	Rimborsi
Art.	26	Interessi passivi
Art.	27	Riscossione coattiva
Art.	28	Disposizioni finali e transitorie
Art.	29	Trattamento dei dati personali
Art.	30	Norma di rinvio
Art.	31	Contenzioso
Art.	32	Entrata in vigore

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, integrano le disposizioni di cui all'art. 14, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 per l'applicazione in questo Comune della tassa sui rifiuti.
2. La tassa è corrisposta a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

ARTICOLO 2

Presupposto della tassa

1. Il presupposto della TA.RI. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani identificati dal successivo articolo 4. Sono escluse dalla TA.RI. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione della tassa.

ARTICOLO 3

Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e s.m.i. dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
8. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al dpr n. 158/99. Il totale della parte attiva del piano finanziario corrisponde alla copertura della parte passiva comprendenti i costi per la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

ARTICOLO 4

Locali e aree scoperte soggette al tributo

1. Sono soggetti alla T.A.R.I. tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ARTICOLO 5

Articolazione del Tributo

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
 - domestiche;
 - non domestiche, queste ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

5. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente appalto per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri calcolati su strada carrozzabile nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. La suddetta distanza viene calcolata dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.

ARTICOLO 6

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ARTICOLO 7

Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ARTICOLO 8

Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo articolo 19, suffragata da idonea documentazione.
3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, l'obbligazione tributaria cessa il giorno di presentazione della dichiarazione, salvo che per lo stesso immobile l'obbligazione tributaria sia già stata assolta da un altro contribuente. In tali casi la cessazione può essere disposta d'ufficio.

ARTICOLO 9

Determinazione della base imponibile

1. La superficie calpestabile, nei casi in cui costituisce la base imponibile del tributo, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla denuncia di accatastamento o variazione catastale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte operative la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Ai fini del calcolo della superficie della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 23.3.1998, n. 138.

3. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alle destinazioni d'uso dei locali e costituisce base imponibile ai fini della tassazione.

5. Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile al tributo:

a) locali ed aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani quali:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, con l'esclusione degli accessori quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i locali o porzione degli stessi con altezza inferiore a 1,5 mt.;
- i locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, locali caldaia, ecc.;
- i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- i locali destinati a celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, i forni per panificazione, i forni e le cabine di verniciatura, gli altiforni;
- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le superfici su cui insistono stabilmente botti, serbatoi, silos, cisterne;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici adibite all'allevamento degli animali;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

- i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso.

-per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte operative o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati e precisamente del 30% per le attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, fabbro, gommisti e attività similari, 30 % per le attività agricole e 10% per tutte le altre attività. La riduzione viene applicata a richiesta del contribuente che dovrà presentare tutta la documentazione necessaria a dimostrazione della non assimilabilità del rifiuto;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, aree scoperte non operative;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del c.c. non detenute o occupate in via esclusiva. Le circostanze di cui al presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 10

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 – bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n. 31.
2. A norma dell'art. 14 c. 14, del D.L. 201 del 2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ARTICOLO 11

Utenze domestiche – Determinazione dei coefficienti

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti coefficienti, determinati dal D.P.R. 158/1999 per i Comuni con meno di 5.000 abitanti:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40

ARTICOLO 12

Utenze domestiche - Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi del Comune di Clavesana dell'anagrafe al 1 gennaio

dell'anno di competenza della tariffazione, saldo diversa giustificabile composizione di fatto dello stesso e anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Agli immobili adibiti ad abitazione si applicano i coefficienti fissi e variabili, alle relative pertinenze si applicano solamente i coefficienti fissi.

2. Nel caso di soggetti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione (case vacanza) da parte dei soggetti residenti, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze viene presuntivamente stabilito in misura pari a 3, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente, verificabile dal servizio.

3. Le eventuali variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 19, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dall'Ufficio anagrafico comunale e comunicate all'Ufficio tributi.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

5. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast e affittacamere non svolte come attività professionali, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari alla somma del numero di componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed & Breakfast e affittacamere.

ARTICOLO 13 **Utenze domestiche – Riduzioni**

- a) Per le utenze relative alle abitazioni tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E del Comune si applicano le disposizioni legislative vigenti nel tempo.
- b) La tariffa è ridotta del 10% limitatamente alla quota variabile per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica; a tal fine è istituito l'Albo dei compostatori, contenente l'elenco delle utenze che certificano di praticare il compostaggio domestico ed accettano i controlli che gli organi competenti predispongono.
- c) La riduzione della tassa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati. Tale richiesta prevede esplicita rinuncia da parte dei medesimi soggetti al servizio di raccolta della frazione organica.
- d) Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita definita dall'art. 5 del presente regolamento, il tributo è dovuto nella misura del 40%.

Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono concesse su domanda degli interessati, fatto salvo quelle precedentemente presentate, da produrre entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si intende richiedere. Tale dichiarazione avrà validità fino a diversa disposizione regolamentare. La mancata presentazione entro tale termine comporta l'esclusione dal beneficio per l'annualità del tributo. Fanno eccezione esclusivamente i contribuenti che presentano dichiarazione per inizio del possesso, occupazione o detenzione di locali in corso d'anno, per i quali l'agevolazione verrà riconosciuta contestualmente alla decorrenza dell'obbligazione tributaria. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni.

Per contrastare le difficoltà finanziarie derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid - 19 possono essere riconosciute, per l'anno 2020 e successivi, agevolazioni tariffarie alle utenze domestiche economicamente svantaggiate. I criteri per l'applicazione di tali agevolazioni saranno stabiliti dall'organo esecutivo, tenendo conto anche delle disposizioni nazionali e regionali in materia, compreso quelle stabilite da ARERA, già approvate o che in futuro si emetteranno.

ARTICOLO 14
Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie omogenee ed
individuazione dei coefficienti di produzione potenziale

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del tributo:

Categoria	Kc – coefficiente di produzione	
	min	max
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, archivi	0.32	0.51
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.67	0.80
3. Stabilimenti balneari	0.38	0.63
4. Esposizioni, autosaloni	0.30	0.43
5. Alberghi con ristorante per prima colazione, agriturismi, bed & breakfast e location	1.07	1.33
6. Alberghi senza ristorante e pensioni	0.80	0.91
7. Case di cura e riposo	0.95	1.00
8. Uffici, agenzie	1.00	1.13
9. Banche, istituti di credito e studi professionali	0.55	0.58
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.87	1.11
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.07	1.52
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.72	1.04
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.92	1.16
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0.43	0.91
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09
16. Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	4.84	7.42
17. Bar, caffè, pasticceria	3.64	6.28
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1.76	2.38
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10.44
21. Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1.04	1.64
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.51	0.60
23. Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78
24. Banchi di mercato generi alimentari e non alimentari deperibili	3,50	6,92
25. Attività connesse all'agricoltura	0.92	1.16

Categoria	Kd – coefficiente di produzione	
	min	max
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, archivi	2,60	4,20
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55
3. Stabilimenti balneari	3,11	5,20
4. Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5. Alberghi con ristorante per prima colazione, agriturismi, bed & breakfast e location	8,79	10,93
6. Alberghi senza ristorante e pensioni	6,55	7,49
7. Case di cura e riposo	7,82	8,19
8. Uffici, agenzie	8,21	9,30
9. Banche, istituti di credito e studi professionali	4,50	4,78
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,90	8,50
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14. Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92
16. Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	60,88
17. Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60
21. Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	8,56	13,45
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90
23. Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58
24. Banchi di mercato generi alimentari e non alimentari deperibili	28,70	56,78
25. Attività connesse all'agricoltura	7,55	9,48

In deroga ai coefficienti di cui alle tabelle sopra riportate, il Comune potrà avvalersi di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio di raccolta da parte dalle singole utenze non domestiche. Tali sistemi di misurazione potranno essere costituiti da pesature distinte, da sacchetti dedicati, da specifiche ispezioni e/o analisi condotte dall'Ufficio competente, da autocertificazioni prodotte dalle singole utenze e da riscontri oggettivi elaborati nel contesto complessivo dei conferimenti al pubblico servizio di raccolta. Tali coefficienti potranno quindi variare di anno in anno e potranno essere stabiliti dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. Nel caso però che lo svolgimento di attività diverse siano ben definibili e abbiano una superficie superiore a 100 mq, le superfici assoggettabili possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione.

ARTICOLO 15

Utenze Non Domestiche – Riduzioni

1. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, definita dall'art. 5 del presente regolamento, il tributo è dovuto nella misura del 40%.
2. Alle utenze non domestiche che effettuano il recupero della frazione organica attraverso la pratica dell'autocompostaggio si applica la riduzione tariffaria del 10% limitatamente alla quota variabile della tariffa con le modalità previste per le utenze domestiche di cui al presente regolamento. Le medesime utenze non domestiche vengono inserite nell'albo compostatori ed accettano che gli organi competenti predispongono eventuali controlli.
3. Per le utenze non domestiche la riduzione tariffaria di cui al comma precedente si riferisce unicamente alla parte di superficie dei locali interessata alla preparazione e somministrazione dei cibi, nonché ai locali magazzino delle derrate alimentari attinenti alla medesima attività.
4. Qualora gli insediamenti produttivi non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati avvalendosi di altro gestore, la tariffa potrà essere ridotta del 5%, limitatamente alla quota variabile, se dimostrano di recuperare oltre il 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti in base ai coefficienti stabiliti dal comune. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente. La richiesta, che deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare precedente. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
5. A seguito di verifica da parte dell'Ufficio della documentazione di cui ai commi precedenti, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso della tassa.
6. Per contrastare le difficoltà finanziarie derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid - 19 possono essere riconosciute, per l'anno 2020 e successivi, riduzioni della tariffa Tari per le attività commerciali e produttive. La misura di tali riduzioni/agevolazioni saranno determinate dall'organo esecutivo tenendo anche conto delle agevolazioni/riduzioni TARI previste da parte delle disposizioni nazionali e regionali in materia, compreso quelle stabilite da ARERA, già approvate o che in futuro si emetteranno relativamente al sostegno all'economia nazionale.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ARTICOLO 16

Esenzioni sulla tariffa e agevolazioni

1. Non sono soggetti alla Tari i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, così come già indicati nell'art. 9 comma 5 del presente regolamento.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Sono inoltre esenti dalla tariffa:

- 1) i locali ed aree adibiti ad uffici e servizi gestiti in forma diretta dal Comune;
- 2) i locali di proprietà adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, tenute a disposizione e quindi non locate, da anziani, infermi o disabili che acquisiscono la dimora o la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente;
- 3) i locali e le aree utilizzate dalle Associazioni/Gruppi senza scopo di lucro e le ONLUS, per le attività proprie ammesse dalla legislazione in materia e comunque non aventi finalità commerciali, ad eccezione delle superfici in cui viene svolta la somministrazione con vendita di alimenti e/o bevande anche ai soli soci.

Le riduzioni e le agevolazioni tariffarie di cui al presente regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni previste dal presente regolamento che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo dell'anno di riferimento a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione e/ riduzione.

L'utente è obbligato a denunciare al Comune entro il 30 giorni il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente regolamento; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

ARTICOLO 17

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, è attivato su tutto il territorio del Comune in base al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2016.

ARTICOLO 18

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ARTICOLO 19

Dichiarazioni

1. Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
 - inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori;
 - variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
 - per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare;
 - verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;

- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
- cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione.

2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 30 giorni dal momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.

3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e deve comunque contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
- l'indicazione delle destinazioni d'uso delle superfici delle singole unità immobiliari (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi del art. 14);
- per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi del art. 14);
- la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;

4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:

- direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune;
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta ordinaria del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del dichiarante;
- quale documento inviato a mezzo posta, con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
- quale documento inviato a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
- quale documento inviato a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).

La denuncia si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune, in caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di arrivo nella casella di destinazione nel caso di invio a mezzo posta elettronica (sia certificata, sia ordinaria).

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni del verificarsi della variazione.

6. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini della Tassa Rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. I termini per la dichiarazione di cui al presente articolo si intendono validi dopo l'approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 20

Versamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari o postali: pago PA. La tassa relativa all'anno in corso è versata in due rate di pari importo, scadenti il 16 maggio e il 16 novembre dello stesso anno, ovvero in unica soluzione entro il 16 maggio, salvo diverse indicazioni di legge.

2. Per eventuali modifiche delle rate di scadenza provvederà la Giunta Comunale.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e s.m.i., a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Il contribuente è tenuto comunque a verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, con spese a carico del destinatario, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ARTICOLO 21

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. La misura della tariffa giornaliera è determinata per ciascun metro quadrato di superficie occupata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 70%. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 22

Versamenti non dovuti per importi minimi

1. Non si fa luogo al versamento se il tributo annuo da corrispondere è inferiore o pari a 12,00 euro. Il presente limite non si applica al tributo giornaliero.

ARTICOLO 23

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 24

Accertamento e sanzioni

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso stabilito dalla legislazione vigente.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tari annuale dovuta, si applica la sanzione amministrativa prevista dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 e ss.mm.ii, pari al 30% di ogni importo non versato.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dovuto, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, risulti pari o inferiore ad euro 12,00.
8. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la tassa rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Si rende applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
11. Anche ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e

la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 23.3.1998 , n. 138.

ARTICOLO 25

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano interessi nella misura annua del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo è inferiore o pari ad euro 12,00.

ARTICOLO 26

Interessi passivi

Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori maggiorando di tre punti percentuali il tasso di interesse legale vigente nel tempo.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 27

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva che viene effettuata a norma del combinato disposto dell'art. 68 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ARTICOLO 28

Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.
2. Per l'anno 2020, in base all'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si approvano le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, salvo diversa disposizione di legge. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

ARTICOLO 29
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 30
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 31
Contenzioso

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto Decreto Legislativo.

ARTICOLO 32
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Le modifiche al presente Regolamento, effettuate entro la data prevista per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione.--